



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 12 novembre 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di BARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 95/2025 _ Liquidazione compenso per assistenza giudiziaria in procedimento tributario

Con il Vostro quesito, dopo aver premesso che un iscritto ha presentato istanza per il rilascio del parere di congruità della parcella relativa all'assistenza e alla rappresentanza giudiziaria di un assistito dinanzi l'autorità giudiziaria tributaria sulla base dei parametri di liquidazione della professione forense di cui al D.M. n. 147/2022, in forza di quanto affermato dall'ordinanza n. 9266/2023 della Corte di cassazione, avete chiesto se l'istanza possa essere accolta ovvero rigettata con la motivazione che non sono stati utilizzati i parametri per la liquidazione dei compensi della professione di dottore commercialista ed esperto contabile di cui al D.M. n. 140/2012.

In merito, possono svolgersi le seguenti considerazioni di carattere generale.

Ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora un organo giurisdizionale debba procedere alla relativa liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, deve aversi riguardo al D.M. n. 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata.

L'art. 17, co 1 individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. Al successivo comma 2 è previsto che il compenso sia di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

In particolare, con riguardo all'attività di rappresentanza, assistenza e difesa giurisdizionale dinanzi l'autorità giudiziaria tributaria, la quale è prevista alla lett. l) dell'art. 15 del D.M. in parola tra le tipologie di attività tipizzate (v. PO n. 49/2023), soccorre l'art. 28, co. 2, il quale prevede da un lato che: *"Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso"* e dall'altro

lato che *"il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

Il base a quanto prevede il riquadro 10.2 della Tabella C allegata al D.M. n. 140/2012 ⁽¹⁾ si avrà che il compenso del dottore commercialista ed esperto contabile per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa giurisdizionale dinanzi l'autorità giudiziaria tributaria potrà variare tra l'1% e il 5% dell'importo complessivo delle imposte, tasse, sanzioni e interessi oggetto dell'atto impugnato.

Il precedente di legittimità citato nella richiesta di parere, il quale ha affermato che *"i compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti"*, non sembra fare una corretta esegesi delle norme vigenti visto che, per quanto sopra detto, il D.M. n. 140/2012 prevede specificamente all'art. 28, comma 2 la modalità di determinazione dei compensi in favore dei dottori commercialisti ed esperti contabili nelle ipotesi di assistenza, rappresentanza e difesa giurisdizionale (c.d. assistenza tecnica prevista dall'art. 12, comma 3 D.Lgs. n. 546/1992) e l'art. 1 del D.M. n. 140/2012 esige che l'organo giurisdizionale chiamato a liquidare il relativo compenso applichi le disposizioni del decreto stesso. L'unica ipotesi in cui il giudice può discostarsi dai parametri previsti, applicando in via analogia le altre disposizioni del D.M., è limitata ai casi in cui il detto D.M. non preveda una espressa regolazione. Circostanza che per le ragioni sopra esposte non ricorre nel caso di specie.

In aggiunta, anche l'art. 15, comma 2-quinquies D.Lgs. n. 546 del 1992 ⁽²⁾ richiama, ai fini della liquidazione del compenso per l'incarico dell'assistenza tecnica dinanzi l'autorità giurisdizionale tributaria, i *"parametri previsti per le singole categorie professionali"*, rimarcando, per l'appunto, la specificità e peculiarità delle diverse professioni.

D'altronde, vari sono i precedenti di legittimità ⁽³⁾ che proprio riguardo al compenso dovuto al dottore commercialista per l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dinanzi l'autorità giudiziaria tributaria hanno ritenuto corretto applicare i parametri specifici di cui all'art. 28 co. 2 D.M. n. 140/2012.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine potrà, in base alla propria autonomia, anche regolamentate, rigettare la richiesta di liquidazione indicandone la motivazione ovvero chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'istante.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

¹ < Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2] : - sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5% >.

² Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vi veda l'art. 59, comma 6 D.Lgs. n. 175/2024, il quale ha contenuto uguale all'art. 15, co. 2-quinquies D.Lgs. n. 546/1992: *"6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili"*.

³ Cass. Civ. n. 25285/2025 secondo cui: *"L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di difensore della procedura fallimentare, esula da quella del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, L.Fall. e s'inquadra nella prestazione d'opera professionale; conseguentemente, il compenso deve essere determinato secondo le relative tariffe professionali previste dal D.M. n. 140/2012, non potendo essere liquidato a vacazione come quello del consulente tecnico d'ufficio"*; Cass. civ. n. 20693/2025 secondo cui *"il valore della pratica deve essere determinato sulla base dell'applicazione analogica dell'art. 28, comma 2, e del riquadro 10.2, trattandosi non della liquidazione di incarico "di predisposizione di ricorso, appello e memorie a commissione tributaria nonché di rappresentanza tributaria" in causa di impugnazione di atto impositivo o in causa su crediti di rimborso bensì della liquidazione di incarico di rappresentanza tributaria di fronte a commissione tributaria in causa avente ad oggetto esclusivamente le spese determinate in esito ad altra causa avente ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo (cfr. in termini Cass. nn. 8051 e 4239 del 2021, Cass. n. 25265 del 2020)"*. V. ancora Cass. civ. n. 19326/2024, Cass. civ. n. 22132/2020.